



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 09.10.2023

OGGETTO: **Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n.234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **ottobre**, con avviso scritto (prot.7570) del 03.10.2023, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale - Via Vittorio Emanuele.**

Presiede il Consigliere, Ing. Lo Monaco Lina.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Il Segretario Comunale alle ore 18:23 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	ASSENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
Assegnati n. 10		Presenti n. 9
Assenti n. 1 (Rossitto Emanuele)		

Il Presidente Lo Monaco Lina, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Di Giorgio Fernando e Urso Sebastiano Mario.**

Alle ore 18:25 il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Lo Monaco Lina si allontana dall'aula.
Assume la Vice Presidenza il Consigliere Panebianco Marinella

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	ASSENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	ASSENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE

Il Vice Presidente, Panebianco Marinella avverte che si passa alla trattazione del 2°) punto all'ordine del giorno recante: **“Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all’art. 1, commi da 583 a 587, della legge n.234/2021 reso applicabile in Sicilia dall’art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13]”**.

Il Vice Presidente illustra la proposta e dà lettura dei tratti più salienti.

Non essendoci interventi, il Vice Presidente sottopone la proposta alla votazione:

PRESENTI E VOTANTI : n. 8 ASSENTI : n. 2 (Lo Monaco Lina e Rossitto Emanuele)

FAVOREVOLI: 8 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Vice Presidente dichiara: **“IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: **“Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all’art. 1, commi da 583 a 587, della legge n.234/2021 reso applicabile in Sicilia dall’art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13]”**.

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: **“Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all’art. 1, commi da 583 a 587, della legge n.234/2021 reso applicabile in Sicilia dall’art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13]”**.

Alle ore 18:28 entra in aula il Consigliere Ing. Lo Monaco Lina, che assume la Presidenza

La decisione viene repertoriata al n. 24 del 09.10.2023 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.



COMUNE DI FERLA

Via Gramsci, 13 – c.a.p. 96010 – Tel. 0931/870136 - fax 0931/870137

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



OGGETTO:

Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

PREMESSO l'art. 1, commi da 583 a 585, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 01.01.2022, che recita:

«**583.** A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integro/i misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come Incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119»;

VISTA la Circolare n. 28 del 17.06.2022 avente ad oggetto "*Aumento indennità amministratori loco/i - commi 583, 584, 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali" con cui si porta a conoscenza che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle Indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 585, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordimensili);

VISTO che l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA della Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 01 agosto 2023 nella quale vengono Rideterminate le indennità di funzione degli amministratori locali in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13;

PRESO ATTO che le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nei Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'Ente locale;

CONSIDERATO che il comune di Ferla rientra nella classe demografica dei comuni fino a 3000 abitanti, che, quindi, ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019, l'indennità di carica spettante al sindaco del Comune di Ferla deve essere calcolata nella misura dell'85% di quella spettante ai sindaci dei comuni con fascia demografica fino a 5000 abitanti;

VISTA la tabella "A" allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in relazione alla dimensione demografica del Comune (in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione, questo Ente è compreso tra 1.001 e 3000 abitanti);

CHE in esecuzione dell'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 i nuovi importi spettanti agli amministratori sono i seguenti:

- l'indennità del Sindaco, per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3000 abitanti, è stabilita nella misura dell'85% di quella prevista per i comuni fino a 5000 abitanti;
- al Presidente del Consiglio Comunale, con popolazione superiore da 1.001 e fino a 3000 abitanti, è quello determinato per l'assessore della pertinente classe demografica, in attuazione del c. 1 dell'art. 2 della L.r. n. 11/2015, pertanto è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco (Art.4, comma 7, D.M. n.19/2000);

ATTESO che l'articolo 1 al comma 583, prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 16% per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

VISTO, inoltre, che in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che, con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s., protocollo 1580 su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che *"i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondere fascia demografica di appartenenza"* (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 200G) ha previsto la riduzione del 10% dell'indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall' anno 2006;
- che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23.12.2009 ha dichiarato non più applicabile la disposizione di cui alla legge 266/2005, posizione che è stata ribadita anche dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010);

VISTO, inoltre, il D.L. del 31.05.2010, n. 78 (convertito dalla Legge n. 122/2010) e, in particolare gli artt. 5 e 7, che dispongono riduzioni dell'indennità degli Amministratori locali dal 3% al 10% a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando a un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

RILEVATO che, a tutt'oggi, il decreto ministeriale di cui al D.L. n. 78/2000 non è stato adottato;

PRESO ATTO:

- che la Corte dei Conti in Sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12.01.2012 ha disposto che *«l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 11212008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006»*; e che *«la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 26612005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo dell'indennità in questione che perduro ancora e non può essere prospetta la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006»*;

- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono, quindi, non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed, anzi, affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria per il 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005, l'indennità di funzione degli amministratori viene ridotta del 10%;

CONSIDERATO

- **che** la Legge Regionale n. 3 del 22.02.2023 ha approvato il Bilancio della Regione per il Triennio 2023-2025 e, sulla scorta delle somme previste in tale bilancio, è intervenuto il recentissimo D.A. dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – n. 260 del 30.06.2023 che ha previsto il riparto definitivo della somma annua di €. 6.000.000,00 da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'art. 13 della L Regionale 13 del 25 maggio 2022;

- **che** sulla scorta del Decreto Assessoriale summenzionato, per i Comuni con la popolazione residente compresa tra 1.001 e 3.000 – tra i quali è ricompreso il Comune di Ferla - è stata prevista, per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali, la somma di €. 4.381,69;

- **che** in data 4 luglio 2023, è stato emanato un nuovo D.A. dell'Assessorato Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, contrassegnato dal numero 261, il quale, a modifica degli importi già previsti con il Decreto Assessoriale n. 260, ha rideterminato la quota del contributo per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali, prevedendo per i Comuni con popolazione residente tra i 1.001 ed i 3.000 abitanti, la maggiore somma di €. 3.561,64;

RILEVATO che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al presidente del Consiglio Comunale, le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, tenuto conto delle riduzioni e maggiorazioni previste dalla normativa, sono determinate come da tabelle allegate e parti integranti della presente proposta, le quali costituiscono un estratto dei D.A. n. 260 del 30 Giugno 2023 e n. 261 del 04 Luglio 2023 adottati dall'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per contribuire alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli Amministratori Locali in attuazione dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 2;

VISTO il D.M. n. 119/200 che, in assenza, della emanazione dei decreti di cui all'art. 82 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione in relazione al combinato disposto degli art. 1,2,3 e 4 dell'allegato A allo stesso D.M. n. 119/2000;

- Visti in particolare:
 - L'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
 - L'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità, che sono cumulabili, in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero:
 - a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

- b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B 1 allegate;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C 1.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle B, B 1, C e C 1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

DATO atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

CHE sulle dette indennità sono applicabili le maggiorazioni di cui alle lett. B) e C) dell'art. 2 del D.M. 119/2000, mentre non risulta applicabile la previsione di incremento del 5% di cui alla lett. A) del art. 2 del D.M. n. 119/2000;

RITENUTO, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022 applicate con l'art 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, con oneri a carico degli Enti, adeguando le indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale a partire dal **01.08.2023**;

DATO ATTO che l'incremento di spesa per le maggiori indennità del Presidente del Consiglio Comunale per l'anno 2023, - è stimato in €. 988,20 e che la somma prevista dal D.A. n. 261 del 04 luglio 2023 dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, per ciascun anno del triennio 2023/2025, è pari ad €. 3.561,64 compresa anche quella del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali;

PRECISATO, comunque, che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito adozione del presente atto:

VISTO il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art.15 della L.n.241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della novellata normative esposta in premessa in materia di commisurazione dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio, e per gli effetti, di rideterminare, ai sensi delle summenzionate disposizioni di legge, a partire dal'1 agosto 2023, le nuove misure dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio, come da tabelle allegata e da estratti del D.A. n. 261 del 04 Luglio 2023 adottati dall'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per contribuire alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli Amministratori Locali in attuazione dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 2; i quali sono da considerarsi parti integranti della presente proposta. Il tutto, dando atto che all'incremento di spesa per la maggiori indennità si farà fronte con le somme previste dal D.A. n. 261 del 04 luglio 2023 dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti fino alla concorrenza proporzionale dell'importo assegnato.
2. **DI STABILIRE** che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **DI DARE ATTO** che per gli Amministratori locali l'indennità di funzione di cui alla presente proposta va riproporzionata ai giorni effettivi e rideterminata in esecuzione

dell'art 2, comma 1, della L.R. 26/06/2015, n. 11 e che la nuova corresponsione ha decorrenza dal **01 agosto 2023** e fino alla data in cui si ricopra la suddetta carica pubblica di amministratore e che, per gli anni successivi, la stessa sarà adeguata alle previsioni regionali previste con la L. R. 25.05.2022 n. 13, con i D.A. dell' Assessorato alla AA. LL. e della Funzione Pubblica n. 260/2023 e 261/2023 ed alle eventuali modifiche degli stessi;

4. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Finanziario Contabile di adottare i provvedimenti di competenza;
5. **DI PUBBLICARE** sul sito dell'Ente il presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario Contabile
Dott. Giuseppe Puzzo





COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



SETTORE FINANZIARIO CONTABILE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 10/08/2023



Il Responsabile
Settore Finanziario Contabile
Dot. G. Puzzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 10/08/2023



Il Responsabile
Settore Finanziario Contabile
Dot. G. Puzzo



COMUNE DI FERLA

Via Gramsci, 13 – c.a.p. 96010 – Tel. 0931/870136 - fax 0931/870137



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AUMENTO ANNO 2023

INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMMI 583, 584 E 585 DELL'ART. 1 DELLA Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Adeguamento del 68% per l'anno 2023 - Comma 584 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 214

art. 1, comma 51 Legge Regionale Siciliana n. 13 del 25 maggio 2022

art. 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2023 n. 2

D.A. n. 260 del 30 Giugno 2023 e D.A n. 261 del 04 luglio 2023 per riparto della somma attribuita per ciascun anno del triennio 2023/2025

Adeguamento del 68% per l'anno 2023 Comma 584 DELL'ART. 1 DELLA Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Indennità Presidenti di Regione		€ 13.800,00					
Lettera i) comma 583 art. 1 Legge n. 234 del 30 dicembre 2021		€ 2.208,00					
16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti		€ 2.208,00					
Carica	Indennità di carica Art. 57 quater del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 - MISURA INDENNITA' MENSILE SENZA INCREMENTO + con riduzione del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della Legge n. 266/2005	PARAMETRO SINDACO INDENNITA' MENSILE CON INCREMENTO	Adeguamento del 68% per l'anno 2023 Comma 584 DELL'ART. 1 DELLA Legge 30 dicembre 2021 n. 234	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 119/2000 del 3%	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 119/2000 del 2%	Indennità di carica al lordo di ogni ritenuta di legge (da erogare per intero o al 50% poi in base allo status lavorativo dell'amministratore locale)
SINDACO	€ 1.659,00	€ 549,00	€ 373,32	€ 2.032,32	€ 60,97	€ 40,65	€ 2.133,94
PRESIDENTE DEL C.C. 15% Sindaco	€ 248,85	€ 82,35	€ 56,00	€ 304,85	€ 8,23	€ 5,49	€ 318,57

Tabella "A" allegata al D.A. n. 261 del 4 luglio 2023
(Sostitutiva della tabella n. 4 allegata al D.A. n. 260 del 30/06/2023)

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità del Presidente del Consiglio

(Incremento pari a quello determinato per l'assessore della pertinente classe demografica, in attuazione del c. 1 dell'art. 2 della L.r. n. 11/2015)

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALLA TAB. N. 2 DELLA NOTA METODOLOGICA DI CUI AL D.M. DEL 30.05.2022 (RIMODULATE PER TENER CONTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI)	NUMERO ENTI	INCREMENTO MENSILE SINDACO AI SENSI L. 234/2021	PARAMETRO PRESIDENTE CONSIGLIO SU INDENNITÀ DEL SINDACO	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE COMUNI DELLE SINGOLE FASCE DEMOGRAFICHE PER L'ANNO 2023 (68%)	
				mensile (*)	Annuo (12 mensilità)	incremento mensile	incremento annuale (12 mensilità)	mensile	Annuo (12 mensilità)	mensile	Annuo (12 mensilità)
A	B	C	D	$E = C * D$	$F = E * 12$	$G = F * B$	$H = G * 12$	$I = 68\% \text{ di } C$	$L = I * 12$	$M = I * B$	$L = L * B$
fino a 1.000 ab.	41	€ 549,00	10%	€ 54,90	€ 658,80	€ 2.250,90	€ 27.010,80	€ 37,33	€ 447,98	€ 1.530,61	€ 18.367,34
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 549,00	15%	€ 82,35	€ 988,20	€ 8.729,10	€ 104.749,20	€ 56,00	€ 671,98	€ 5.935,79	€ 71.229,46
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.084,00	15%	€ 162,60	€ 1.951,20	€ 10.731,60	€ 128.779,20	€ 110,57	€ 1.326,82	€ 7.297,49	€ 87.569,86
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 1.492,00	45%	€ 671,40	€ 8.056,80	€ 46.326,60	€ 555.919,20	€ 456,55	€ 5.478,62	€ 31.502,09	€ 378.025,06
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 1.351,00	45%	€ 607,95	€ 7.295,40	€ 45.596,25	€ 547.155,00	€ 413,41	€ 4.960,87	€ 31.005,45	€ 372.065,40
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 1.716,00	45%	€ 772,20	€ 9.266,40	€ 13.899,60	€ 166.795,20	€ 525,10	€ 6.301,15	€ 9.451,73	€ 113.420,74
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 2.492,00	60%	€ 1.495,20	€ 17.942,40	€ 10.466,40	€ 125.596,80	€ 1.016,74	€ 12.200,83	€ 7.117,15	€ 85.405,82
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 5.942,00	45%	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 1.818,25	€ 21.819,02	€ 1.818,25	€ 21.819,02
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CL-RG-TP)	4	€ 5.064,00	60%	€ 3.038,40	€ 36.460,80	€ 12.153,60	€ 145.843,20	€ 2.066,11	€ 24.793,34	€ 8.264,45	€ 99.173,38
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. (ME - SR)	2	€ 5.834,00	65%	€ 3.792,10	€ 45.505,20	€ 7.584,20	€ 91.010,40	€ 2.578,63	€ 30.943,54	€ 5.157,26	€ 61.887,07
Comuni metropolitani (oltre i 250.000 ab.) (CT)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
Comuni metropolitani (oltre 500.000 ab.) (PA)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
TOTALI	391										€ 1.380.895,99

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.07.04 15:26:58
+02'00'

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento regionale delle Autonomie Locali

Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"

Tabella "B" allegata al D.A. n. 261 del 4 luglio 2023

(Sostitutiva della tabella n. 5 allegata al D.A. n. 260 del 30/06/2023)

Riparto della somma da attribuire, per ciascun anno del triennio 2023/2025, ai Comuni a titolo di concorso della regione alla copertura del maggior onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

Somma da ripartire		€ 6.000.000,00		Coefficiente di riparto (β)		0,39100236310			
		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE PER FASCIA DEMOGRAFICA PER L'ANNO 2023 (68%)					CONTRIBUTO REGIONALE PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2023/2025		
fasce demografiche	numero enti	SINDACO (13 mensilità)	VICESINDACO (12 mensilità)	ASSESSORI (12 mensilità)	PRESIDENTI C.C. (12 mensilità)	TOTALI PER FASCIA DEMOGRAFICA	TOTALE INCREMENTO PER SINGOLO COMUNE	CONTRIBUTO REGIONALE PER FASCIA DEMOGRAFICA	CONTRIBUTO REGIONALE PER SINGOLO ENTE
A	B	C	D	E	F	G = C + D + E + F	H = G/B	I = G * β	L = I / B
fino a 1.000 ab.	41	€ 198.979,56	€ 27.551,02	€ 73.469,38	€ 18.367,34	€ 318.367,30	€ 7.765,06	€ 124.482,37	€ 3.036,16
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 514.434,96	€ 94.972,61	€ 284.917,82	€ 71.229,46	€ 965.554,85	€ 9.109,01	€ 377.534,23	€ 3.561,64
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 632.448,96	€ 116.759,81	€ 350.279,42	€ 87.569,86	€ 1.187.058,05	€ 17.985,73	€ 464.142,50	€ 7.032,46
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 910.060,32	€ 420.027,84	€ 1.890.125,28	€ 378.025,06	€ 3.598.238,50	€ 52.148,38	€ 1.406.919,75	€ 20.390,14
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 895.713,00	€ 454.746,60	€ 1.860.327,00	€ 372.065,40	€ 3.582.852,00	€ 47.771,36	€ 1.400.903,60	€ 18.678,71
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 273.049,92	€ 138.625,34	€ 793.945,15	€ 113.420,74	€ 1.319.041,15	€ 73.280,06	€ 515.748,21	€ 28.652,68
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 154.204,96	€ 106.757,28	€ 597.840,77	€ 85.405,82	€ 944.208,83	€ 134.886,98	€ 369.187,88	€ 52.741,13
comuni capoluogo prov. sino a 50.000 ab. ENNA	1	€ 52.527,28	€ 26.667,70	€ 196.371,22	€ 21.819,02	€ 297.385,22	€ 297.385,22	€ 116.278,32	€ 116.278,32
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CL-RG-TP)	4	€ 179.063,04	€ 123.966,72	€ 892.560,38	€ 99.173,38	€ 1.294.763,52	€ 323.690,88	€ 506.255,60	€ 126.563,90
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. SIRACUSA	1	€ 51.572,56	€ 35.704,08	€ 278.491,82	€ 30.943,54	€ 396.712,00	€ 396.712,00	€ 155.115,33	€ 155.115,33
fino a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani MESSINA	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 278.491,82	€ 30.943,54	€ 410.879,12	€ 410.879,12	€ 160.654,71	€ 160.654,71
oltre a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani CATANIA	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 359.664,24	€ 35.966,42	€ 497.074,42	€ 497.074,42	€ 194.357,27	€ 194.357,27
oltre a 250.000 ab./sindaci comuni metropolitani PALERMO	1	€ 59.944,04	€ 41.499,72	€ 395.630,66	€ 35.966,42	€ 533.040,85	€ 533.040,85	€ 208.420,23	€ 208.420,23
TOTALI	391	€ 4.041.886,68	€ 1.670.278,15	€ 8.252.114,98	€ 1.380.895,99	€ 15.345.175,80		€ 6.000.000,00	

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.

On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.07.04 15:28:42
+02'00'

Letto, approvato e sottoscritto


IL VICE PRESIDENTE

Dott.ssa Marinella Panebianco

Marinella Panebianco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Morale



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- a) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2
- x) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale**